

## IL DIRITTO ROMANO È UN « OPTIONAL »?

1. — Chiedo scusa, sinceramente, a quanti fra voi (se ve ne sono) possono trovare un po' frivolo il titolo di questo mio intervento.

In effetti si tratta di un titolo piuttosto « a sensazione », che non risponde a quei « panni reali e curiali », di cui si rivestiva il Machiavelli, stando alla famosa lettera a Francesco Vettori, prima di accingersi ad occuparsi di argomenti culturali. Tuttavia, a prescindere dalla evidente iperbole utilizzata dal Segretario fiorentino (il quale voleva forse raccontare soltanto che, finite le fatiche nei campi a San Casciano, aveva l'uso lodevole di lavarsi e di indossare indumenti meno trasandati prima di passare tra i suoi libri in studio), l'effetto di « richiamo » che io avevo voluto creare, mesi or sono, nel dettare telefonicamente il titolo della mia conversazione ad un giovane ricercatore milanese, era connesso ad un equivoco, o più precisamente (così certamente avrebbe detto il Betti, già professore in questa università) ad un « malinteso ». Al fatto cioè di avere creduto, causa la mia disattenzione, che oggi avrei dovuto pronunciare, non già una conversazione ambientata in un convegno di studi, ma una semplice lezione agli studenti, anzi agli studenti di primo anno.

Per gli studenti, sí, il titolo era, penso, adatto ed adeguatamente provocante. Alla loro diffusa riluttanza a considerare le discipline giurimanistiche come strettamente essenziali per una dignitosa preparazione giuridica, alla loro diffusa tendenza a considerare il diritto romano come un « di più » per i loro studi, cioè al massimo come un « optional », io avrei opposto valanghe di argomenti più o meno robusti per persuaderli, sulla falsariga di una famosa canzone napoletana, che lontani dal diritto romano, così come lontani da Napoli, « nun se po' stà ».

Accortomi troppo tardi dell'errore ostativo, quando oramai il programma era già stampato, è ovvio che io abbia smesso l'idea di convincere voi, proprio voi, dell'importanza del diritto romano. Avrei sfondato una porta aperta, portando vasi a Samo e notte ad Atene. Pertanto

\* Sviluppo di una comunicazione pronunciata nell'Università di Milano, il 23 ottobre 1992, in occasione di un « incontro di studio » in memoria di Gaetano Scherillo. Inedito.

mi affretto a cambiare registro e passo ad esporvi, nel caro ricordo di Gaetano Scherillo, alcune variazioni sul tema (vediamo se indovinate), ma sí, sul tema del diritto romano, come « optional » della cultura giuridica « tout court ». Voglio dire sulla battaglia che dobbiamo quotidianamente combattere contro molti studiosi del diritto moderno e della filosofia del diritto onde convincerli che l'esperienza giusromanistica (cosí come, piú in generale, l'esperienza storica del diritto) non è qualcosa di inessenziale per le loro riflessioni, e tanto meno deve essere dagli stessi utilizzata a mero titolo di spolvero superficiale, di citazione esornativa, nei loro scritti, ma è, al contrario, nonché utile, addirittura indispensabile alla fondatezza, o piú esattamente alla saldezza (sin che interverrà, se interverrà, la « falsificazione » pessimisticamente prevista da Karl Raimund Popper), del prodotto delle loro fatiche.

Cosa, questa, di cui Emilio Betti, poc'anzi citato, era pienamente convinto, ma con la debolezza di farsi alcune volte sopraffare dalla sua vastissima conoscenza del diritto moderno, specie germanico, e della cosí detta « dogmatica » da esso ispirata, e di farsi altre volte travolgere (come è stato rilevato da specialisti del ramo) dalla potente suggestione di una, se non anche di piú dottrine filosofiche non sempre e del tutto coerenti tra loro. Cosa, questa, di cui era non meno convinto Riccardo Orestano, giusromanista forse ancora piú affascinante nel parlato che nello scritto, ma con la tendenza inquieta a non stare aderente ai problemi in discussione, ma a trarre da essi sempre nuovi problemi da affrontare a titolo di connessione o addirittura di premessa, sino al punto da creare talvolta una foresta là dove era inizialmente un albero. Cosa, questa, di cui era infine altrettanto convinto Gaetano Scherillo, nei suoi limpidissimi scritti e nelle sue serene conversazioni, ma con la virtù di tenersi sommessamente (in realtà, maestrevolmente) accosto ai temi prescelti, ordinandoli secondo una gamma ragionevole di priorità e trattandoli l'uno dopo l'altro con una naturalezza tranquilla del procedere che aveva per l'interlocutore del riposante.

Io non intendo qui, e non ho mai inteso altrove, fare graduazioni di valori tra i modi di indagine di un Betti, di un Orestano, di uno Scherillo e di tanti altri giusromanisti italiani e stranieri di mia conoscenza. Nel mondo degli studi, quando ci si trovi di fronte a personaggi che abbiano raggiunto una loro individualità a tutto tondo, darsi alle comparazioni è ridicolo, tentare di stabilire ordini di maggiore o minore grandezza è meschino, lo stesso preferire personalmente questo a quello o viceversa, è arbitrario e può riuscire fuorviante.

Scherillo è stato Scherillo: punto e basta. Il suo contributo al pro-

gresso degli studi giuridici, e non solo di quelli giustromanistici, è stato innegabile: altro non si può dire. Rievocarne la nobile figura non è pertanto solo una manifestazione di affetto (da parte mia vivissimo), ma è un dovere storiografico ben preciso. Un dovere al quale, per la minima parte che mi concerne, cercherò qui, oggi, di non sottrarmi.

2. — Gli studi dedicati da Gaetano Scherillo alle nostre fonti di conoscenza del diritto romano (studi che abbiamo in questo momento tra le mani, riediti nel primo volume degli *Scritti giuridici*) sono saggi ben noti agli iniziati, ma che possono essere per l'occasione utilmente riletti: non tanto per l'attendibilità di molti risultati, quanto per la lucidità e la pacatezza del metodo di indagine di cui sono espressione. Essi ci rapportano con immediatezza ai due manuali di storia, quello di Longo-Scherillo e quello di Scherillo-Dell'Oro, di cui il nostro, nella veste del coautore, è stato l'attento e sagace promotore.

Non so se altri, ma io, che ho studiato e insegnato in tempi lontani sul manuale dell'Arangio-Ruiz e che poi ho per oltre quarant'anni intensamente lavorato per scrivere e riscrivere un mio manuale sino all'ottava edizione del 1990, io a quei due testi universitari, in chiara progressione l'uno rispetto all'altro, ho fatto capo innumerevoli volte, e tuttora faccio capo nelle mie stesure, perché credo di averne pienamente apprezzato i moltissimi spunti che tuttora scaturiscono dalla loro prosa semplice e piana. Sono libri ben pensati ed appunto perciò tuttora indispensabili a chi voglia a sua volta pensare, per sforzarsi di andare ancora avanti lungo la strada infinita della storia giuridica romana.

Tanto per dirne una, ancora una volta a quei due manuali (oltre che agli altri, è ovvio) ho fatto capo, in una recente occasione, nell'occuparmi di nuovo, e a seguito della lettura di nuovi studi sul tema, del problema relativo alle origini dell'*imperium* ed alla funzione originaria del *magister populi*. Non starò ad annoiarvi con le mie ultime disquisizioni in materia (disquisizioni che potrete criticare a vostro agio leggendo in un articolo destinato ad *Index* col titolo « *Bina comitia de magistratibus* »). Vi dico solo questo: che l'insistenza dello Scherillo sul punto che i re romani univano in sé inscindibilmente il politico e il religioso mi ha indotto a rileggere un testo liviano solitamente trascurato, là dove si afferma che Numa istituì il sacerdozio del *flamen Dialis* affinché vi fosse sempre pronto in città chi potesse prendere i *summa auspicia* in vece del re, quando questo fosse assente per esigenze belliche (cfr. Liv. 1.20.1). Aggiungerò che da questa lettura ho tratto conferma della probabilità che il *rex* romano, sin che gli fu possibile, non delegò ad un distinto e

